

*La posizione lavorativa di alcune migliaia di dipendenti pubblici regolata in particolare da due articoli nei quali si dispone anche il trasferimento delle risorse umane.*

Il decreto legge n. 188 del 5 novembre 2012, in vigore dal 7 novembre 2012 (*Disposizioni urgenti in materia di province e città metropolitane*), attualmente all'esame della commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica (A.S. 3558), in prima lettura contiene il nuovo ordinamento provinciale, adottato in ottemperanza con gli impegni assunti in sede europea e in una ottica di indispensabile contenimento della spesa pubblica.

Le disposizioni del decreto, a seguito degli accorpamenti delle province in esso contenuti, influiscono sulla posizione lavorativa di alcune migliaia di dipendenti pubblici.

Sono in particolare due gli articoli che dettano disposizioni a questo riguardo: articoli 4 e 6.

L'art. 4 (*Disposizioni relative alle province e alla presenza dello Stato sul territorio*) introduce un comma 10 bis all'art. 17 (*Riordino delle province e dei loro confini*) del D.L. n. 95/2012 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini – Legge di conversione n. 135/2012*), in base al quale le funzioni attribuite alle province dall'art. 117 commi 3 e 4 della Costituzione, sono trasferite, con leggi regionali, alle regioni stesse o ai comuni, e con esse sono trasferite anche le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Tale trasferimento può essere anche, per il dipendente, uno spostamento nel territorio, visto che il comma 2 dell'art. 3 del decreto stabilisce che gli organi di governo delle province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo di provincia e non possono essere istituite sedi distaccate.

La norma si limita a disporre il trasferimento delle risorse umane senza specificare come questo debba avvenire né richiamare, come avviene invece nel successivo art. 6, l'art. 31 del D.Lgs. n.

165/2001 in base al quale, al personale pubblico trasferito, si applica l'art. 2112 cod.civ. che prevede, in caso di trasferimento di azienda, il mantenimento dei diritti dei lavoratori.

Tuttavia il comma 3 dell'art. 6 determina che, anche per i casi di mobilità che si dovessero verificare a seguito dell'applicazione dei trasferimenti di cui all'art. 4, si attivino le procedure di esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste dal comma stesso.

Pertanto, ove si dovesse verificare un esubero di personale a seguito del passaggio delle funzioni dalle province soppresse alle regioni o ai comuni, si procederà ad un esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative nel settore, per stabilire modalità e criteri condivisi per la gestione delle eccedenze.

Salva la possibilità per le amministrazioni di procedere autonomamente se entro trenta giorni dall'avvio dell'esame non si raggiungono intese.

Per quanto riguarda l'art. 6 (*Successione delle province*), è il già citato comma 3 che contiene le disposizioni relative al trasferimento dei dipendenti.

La prima parte si occupa del passaggio alle nuove province dei dipendenti di ruolo ai quali si applica, in ottemperanza con il richiamato disposto dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 2112 cod.civ. (*Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda*).

E' previsto un esame congiunto tra amministrazione e organizzazioni sindacali rappresentative del settore, per individuare criteri e modalità condivisi per la gestione di questo passaggio, restando fermo che ove entro trenta giorni non si raggiunga una intesa, l'amministrazione provvederà autonomamente.

Sembra di capire, tuttavia, che non tutti i dipendenti di ruolo potranno essere trasferiti, la norma infatti chiarisce che le nuove dotazioni organiche dovranno tenere conto dell'effettivo fabbisogno e ricorda poi che resta ferma l'applicazione dell'art. 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*) comma 8 del D.L. n. 95/2012, relativamente ai limiti assunzionali e alla determinazione delle piante organiche

degli enti locali, che dovranno tenere prioritariamente conto del rapporto numerico tra popolazione e pubblici dipendenti.

Per i restanti rapporti di lavoro (presumibilmente contratti a tempo determinato; co.co.co.; etc.), le nuove province subentreranno nella titolarità dei rapporti fino alla scadenza prevista nel contratto.

Infine il comma stabilisce che, poiché dalla applicazione delle disposizioni dell'art. 17 del D.L. n. 95/2012, ed in particolare del comma 8 (prevede che debbano essere individuate, insieme alle funzioni amministrative della provincia da trasferire ai comuni interessati, le risorse, anche umane, connesse all'esercizio di tali funzioni e pertanto da trasferire con esse) e del comma 10 bis (trasferimento delle funzioni delle province relative alle materie di cui all'art. 117 comma tre cost., alle regioni e ai comuni – comma introdotto dall'art. 4) possono derivare eccedenze che rendano necessari processi di mobilità del personale, a tali processi si applicano le procedure di esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste dal comma stesso.

Il testo integrale del decreto può essere consultato in:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/16/DDLPRES/683012/index.html>

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00683012.pdf>

[orsini@aranagenzia.it](mailto:orsini@aranagenzia.it)